



STATUTO
PER LE CONFRATERNITE
DELLE
ARCHIDIOCESI DI TRANI E BARLETTA
E DELLA
DIOCESI DI BISCEGLIE



TRANI
TIPOGRAFIA ED. PAGANELLI
1940 - XVIII



STATUTO
PER LE CONFRATERNITE
DELLE
ARCHIDIOCESI DI TRANI E BARILETTA
E DELLA
DIOCESI DI BISCEGLIE



TRANI
TIPOGRAFIA ED. PAGANELLI
1940 - XVIII



*Ai M. Rev.^{di} Padri Spirituali, ai Priori
delle Confraternite e membri delle
medesime.*

Consapevoli del grande bene che le Confraternite (laicali a scopo di culto o prevalentemente di culto) potrebbero e dovrebbero fare per la santificazione dei propri aggregati, per il buon esempio agli altri fedeli, per l'incremento del culto:

Avendo constatato, con vivo dolore, il miserando stato in cui erano cadute le Confraternite delle nostre diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, per mancanza di disciplina e di ordine tanto necessari per il ristabilimento e buon andamento di esse;

Considerato come necessario ed indispensabile, anche in questo campo, un unico indirizzo uniforme per tutte le Confraternite delle Nostre tre diocesi;

Abbiamo deciso di promulgare, come difatti promulghiamo, il presente Statuto

che dovrà essere scrupolosamente osservato e messo in pratica da parte di tutte le nostre Confraternite delle Archidiocesi di Trani e Barletta, e della diocesi di Bisceglie.

A voi pertanto, o Rev. Padri Spirituali e Priori delle Confraternite, il nostro caldo invito paterno perchè, con ogni diligenza e sollecitudine, portiate a termine un'opera tanto importante, attuando in seno a ciascuna Confraternita le norme compendiate nello Statuto che vi presentiamo.

A tutti i congregati poi la raccomandazione viva di accogliere con disciplina esemplare tutte quelle innovazioni contenute nel presente Statuto che del resto rispecchia fedelmente le norme sapienti del Codice di diritto Canonico e del Concilio Plenario Pugliese.

Pregando il Signore perchè l'augurio di un rinnovamento spirituale si realizzi, al più presto in seno alle nostre care Confraternite, perchè tutti voi aggregati siate veramente militi del Regno di G. Cristo, con particolare effusione vi benediciamo.

Trani, 15 agosto 1940.

† FRANCESCO ARCIVESCOVO



CAPO I.

Costituzione e scopo

Art. 1. — È costituita in
la Confraternita sotto il titolo e la protezione
di

Art. 2. — La canonica erezione, risulta
dal Decreto

Art. 3. — La Confraternita ha per iscopo:

a) di promuovere nei soci una vita esemplarmente cristiana e la pratica di speciali esercizi di pietà;

b) di promuovere il culto nella chiesa dove risiede;

c) di favorire l'Azione Cattolica, e le altre Organizzazioni ed Opere volute dal Papa o dall'Arcivescovo;

d) di provvedere per l'assistenza religiosa dei confratelli moribondi, per la sepoltura degli aggregati defunti e per i suffragi alle loro anime.

Art. 4. — La divisa dei Confratelli è il sacco, la buffa, e un cordone color.....
Per le Consorelle la divisa è costituita da un nastro color.....

CAPO II.

Dei soci e loro ammissione

Art. 5. — Possono far parte della Confraternita i battezzati, d'entrambi i sessi, dell'età non minore di 7 anni, di condotta esemplare, praticanti la vita cristiana, e di condizione civile.....

Si chiamano *Probandi* gli ammessi dai 7 ai 15 anni, *Confratelli* e *Consorelle*, gli altri.

Art. 6. — Non può essere accettato nè rimanere nella Congrega:

- a) chi non è cattolico;
- b) chi, caduto in censura, non cura, al più presto, di essere assolto;
- c) chi è ascritto ad associazioni condannate dalla Chiesa;

d) chi è pubblico peccatore, a norma del Can. 693, § 1° C. I. C.;

e) i ribelli al Papa o all'Arcivescovo, e coloro che impediscono, anche indirettamente, l'esercizio della loro giurisdizione;

f) chi percuote persone sacre o traduce sacerdoti davanti al Magistrato civile senza il permesso dell'Autorità Ecclesiastica;

g) chi in seno al Sodalizio è causa di scissure, di ribellione o resistenza agli ordini dell'Autorità ecclesiastica.

Art. 7. — L'aspirante socio dovrà presentare domanda in iscritto al Priore a mezzo di un Confratello. Tale domanda sarà comunicata al Padre Spirituale, e, concorrendovi il parere favorevole di costui, sarà portata all'esame e discussione dell'Assemblea del Corpo Votante di cui all'art. 13, la quale deciderà a maggioranza assoluta, sull'accettazione. L'amesso rimane come *novizio* per 3 mesi, e poscia, se ritenuto idoneo, sarà, con altra deliberazione, nominato Socio.



1 AAN

CAPO III.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. — Tutti gli ascritti sono tenuti al pagamento di una tassa di entrata a norma della tariffa proposta dal Corpo Votante, in rapporto dell'età degli aspiranti, e stabilita con decreto dell'Arcivescovo.

Sono altresì tenuti al pagamento di una retta annuale da versarsi nel corso dell'anno, ma non oltre il 30 novembre, nella misura stabilita con decreto dell'Ordinario su proposta del Corpo Votante.

Art. 9. — Detti pagamenti dovranno eseguirsi nella Spoglia della Congrega e nelle mani del cassiere, il quale ne rilascerà quietanza.

Art. 10. — Chi non avrà fatto il versamento della retta annuale, sarà, con avviso, messo in mora nel mese di dicembre; e persistendo la morosità per i primi tre mesi dell'anno successivo, sarà radiato dall'Albo, con la perdita di tutti i diritti, mercè delibera-



zione del Corpo Votante, da notificarsi immediatamente alla Curia.

Però potrà essere riammesso a sua domanda, non oltre l'anno successivo, pagando gli arretrati ed una multa da stabilirsi dall'Amministrazione con conferma della Curia.

Art. 11. — I Confratelli devono essere istruiti nella Dottrina Cristiana e devono frequentare i santi Sacramenti. Tutti insieme poi dovranno Comunicarsi il Giovedì Santo e nella festività del Titolare.

Chi non avrà adempiuto al Precetto Pasquale, nonostante il richiamo del Padre Spirituale, sarà cancellato dal Sodalizio. Però se ravveduto, a giudizio del Padre spirituale, potrà, a sua domanda, essere riammesso.

Art. 12. — Tutti gli aggregati avranno i medesimi aiuti spirituali, godranno dei medesimi suffragi e di ogni altro beneficio spirituale e temporale del Sodalizio; e tutti dovranno intervenire alle speciali pratiche di pietà della Confraternita, e prendere parte alle funzioni religiose, processioni e simili.

Art. 13. — Gli ascritti possono essere in numero illimitato.

Di essi 33 Confratelli costituiscono il così

detto *Corpo Votante*, cui compete il governo del Sodalizio. I Confratelli votanti hanno voce attiva e passiva nelle Assemblee. Tra essi vengono eletti gli Amministratori.

Tutti gli altri Confratelli si chiamano *Montisti*.

Art. 14. — I Confratelli votanti devono avere l'età non minore di 30 anni e 5 anni di iscrizione al Sodalizio. Devono essere di irrepreensibile condotta religiosa e morale: ed essere al corrente coi pagamenti delle rette annuali.

Vacando un posto di confratello votante l'Assemblea del Corpo votante procederà alla sostituzione elegendone un altro tra i montisti su proposta del Priore che terrà presente l'anzianità di iscrizione del candidato, il suo attaccamento al Sodalizio e la frequenza alle sacre funzioni, inteso e consenziente il Padre Spirituale.

Art. 15. — I confratelli votanti devono intervenire nelle Assemblee per la trattazione degli affari messi all'Ordine del Giorno e che saranno discussi con serietà e serenità.

Il confratello che manchi senza giustificato motivo per tre volte alle assemblee decadrà

dalla qualità di votante e tornerà nell'Albo dei montisti. Non potrà essere rieletto votante se non dopo almeno un anno dalla decadenza.

Art. 16. — Ove un votante dovesse assentarsi per oltre un anno dalla Città, ancorchè per giuste ragioni, decadrà dalla qualità di votante; ma, dopo cessata l'assenza, può essere in caso di vacanza, rieletto.

Art. 17. — Nessun lavoro da eseguirsi a spese della Confraternita può essere affidato ai Confratelli o loro parenti o affini fino al 4° grado.

Art. 18. — Il comportamento dei confratelli sarà sempre e dovunque onesto, corretto e civile. Nella sagrestia o spoglia non si starà mai col capo coperto; ivi non è permesso di fumare, nè di parlare a voce alta o con vivacità.

Art. 19. — I suffragi per i soci defunti saranno, oltre la partecipazione alle Indulgenze e ai vari benefici spirituali della Congrega, quelli indicati nel Capo XI.

Art. 20. — Nei casi previsti per la cancellazione dei Confratelli, la proposta verrà fatta dal Priore d'intesa col Padre Spirituale al Corpo votante che delibera a voti segreti.



La deliberazione è notificata all'interessato con avviso a mezzo di raccomandata postale, e deve essere ratificata dall'Ordinario, al quale il socio colpito può presentare le sue ragioni.

Art. 21. — L'Ordinario ha diritto di espellere i membri dell'Associazione che si rendono indegni giusta il Can. 696 § 3, C. I. C..

Art. 22. — Il socio cancellato o espulso definitivamente, perde tutti i diritti e vantaggi sia temporali che spirituali.

CAPO IV.

Direzione, amministrazione e uffici

Art. 23. — La Direzione spirituale della Confraternita è affidata ad un Sacerdote col titolo di *Padre Spirituale*.

La direzione sociale e l'Amministrazione sono affidate ad un *Consiglio* composto del *Priore*, di due *Assistenti* e del *Cassiere*.

Il Consiglio dura in carica un anno.

Vi è poi un *Segretario* che viene nominato dalla Amministrazione, ma che non ha voto nelle deliberazioni consiliari.

Per la verifica ed esame dei conti dell'Amministrazione dell'anno precedente, si nomineranno, tra i votanti, due *revisori*.



§ 1° — *Del Padre Spirituale*

Art. 24. — Il Padre Spirituale viene assegnato dall'Arcivescovo, che per giusta causa, potrà revocarlo a norma del canone 698 C. I. C.

Art. 25. — Egli dirige la Congrega nella parte spirituale. È inteso dei provvedimenti del Consiglio; assume la responsabilità per l'adempimento dei legati e dei suffragi; provvede all'invito dei Predicatori previa licenza dell'Ordinario a norma del canone 698 C. I. C.

Art. 26. — Il Padre Spirituale avrà un Registro sul quale deve segnare gli obblighi di Messe cui la Congrega è tenuta a soddisfare, siano per legati, siano di suffragio dei soci. In questo Registro dovrà notare volta per volta la celebrazione avvenuta, con la data e il nome del celebrante. Il registro va presentato alla fine dell'anno all'Ordinario per il suo visto. Se alla fine dell'anno resteranno oneri di Messe non suddistatti, il Padre Spirituale,

a norma dei sacri Canoni, ne dovrà depositare in Curia l'elenco e versare le relative elemosine.

Art. 27. — Nelle domeniche il Padre Spirituale terrà ai soci la spiegazione del Vangelo. Nell'anno a più riprese spiegherà la Regola della Congrega. Egli si adoprerà perchè i confratelli non trascurino i Santi Sacramenti e gli atti di pietà e frequentino le adunanze. Egli infine celebrerà decorosamente le funzioni religiose.

Art. 28. — Spiegherà la catechesi ai confratelli, e, di accordo col Parroco, il Catechismo ai bambini nella Chiesa della Confraternita.

Art. 29. — I confratelli debbono prestare ossequio al Padre Spirituale. E chi osasse offenderlo, sarà punito, anche, se del caso, con la espulsione.

§ 2° — *Del Priore*

Art. 30. — Il Priore rappresenta il Sodalizio; e d'intesa col Padre Spirituale:

a) presiede e dirige l'Amministrazione

pel buon governo, la vita e l'attività della Congrega;

- b) vigila per la esecuzione delle Regole;
- c) convoca e dirige le adunanze e le relative discussioni e votazioni;
- d) determina, d'accordo con gli altri amministratori, le spese necessarie;
- e) spedisce i mandati di pagamento al Cassiere a norma dell'art. 35.

§ 3° — *Del Primo Assistente*

Art. 31. — Il Primo Assistente :

- a) coadiuva il Padre Spirituale nell'ordinare e dirigere le funzioni sacre e le processioni, e assegna i posti a ciascun Confratello, secondo la carica, l'anzianità e l'attitudine ;
- b) Sostituisce il Priore in caso di assenza o impedimento, in tutte le mansioni di lui;
- c) sorveglia sul buon andamento interno e pulizia della Chiesa e degli annessi locali.

§ 4° — *Del Secondo Assistente*

Art. 32. — Il secondo Assistente :



a) conserva e custodisce i sacri arredi, le suppellettili, la cera e qualunque altro oggetto della Confraternita;

b) è tenuto ad informare gli altri amministratori dei nuovi oggetti che pervengano alla Congrega;

c) è responsabile di tutto quello che ha in custodia o in consegna.

Art. 33. — Al principio della sua gestione ne il secondo assistente riceve dal suo predecessore, in presenza degli altri amministratori, la consegna di tutto quanto alla Congrega si appartiene; e si redige un inventario dettagliato in triplice originale firmati da tutte le parti. Degli originali uno è consegnato alla Curia Arcivescovile, un altro è conservato nell'Archivio dell'Ente, il terzo resta al secondo Assistente entrante in carica.

In caso di conferma nella carica, ogni anno, negli stessi modi e forme si redige un verbale di ricognizione degli oggetti esistenti, apportandovi le modifiche ed aggiunte del caso.

§ 5° — *Del Cassiere*

Art. 34. — Il Cassiere esige ed introita le rendite della Confraternita, le tasse d'ammissione dei soci, le rate annuali e ogni altra oblazione od entrata, rilasciandone quietanza; ed eseguisce i pagamenti di tutte le spese autorizzate. Di ogni operazione egli deve fare immediata registrazione nel Libro Cassa.

Art. 35. — I pagamenti sono eseguiti in base a mandati emessi e firmati dal Priore e controfirmati dal Padre Spirituale e dal Segretario.

Art. 36. — A fine dell'anno il Cassiere deve depositare il rendiconto che dovrà formare oggetto di accurato esame da parte dei revisori e di rapporto alla assemblea dei votanti per i rilievi, approvazione o sanzioni.

Insieme al rendiconto il Cassiere presenterà un elenco dei soci morosi, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 37. — Il denaro della Confraternita sarà depositato su libretto d'uno degli Istituti di Credito che diano il massimo affidamento; i frutti cederanno a favore dell'Ente.

§ 6° — *Del Segretario*

Art. 38. — Il Segretario :

a) conserva l'Archivio e tutte le carte e documenti della Congrega ;

b) forma, aggiorna e conserva gli Albi dei Soci ;

c) attende alla corrispondenza ;

d) formula e spedisce gli inviti per le adunanze con annessi *Ordini del giorno* ;

e) redige i verbali delle Adunanze ;

f) spedisce ed invia le copie dei medesimi alla Curia per l'approvazione ;

g) forma i mandati di pagamento che, firmati a norma dell'art. 35 passeranno al Cassiere per la esecuzione ;

h) prende nota delle assenze dei Confratelli ai fini dell'art. 15, e a seguito del provvedimento in esso indicato, fa le debite annotazioni negli Albi.

CAPO V.

Delle adunanze

§ 1° — *Delle adunanze in genere*

Art. 39. — Le adunanze del Corpo Votante sono *Ordinarie* o *Straordinarie*. Le Ordinarie sono due: l'una ha luogo nella seconda metà di dicembre per la elezione dell'Amministrazione e la nomina dei revisori dei conti; l'altra nella seconda decade di febbraio per la discussione dei bilanci. Le adunanze per la trattazione di qualunque altro affare sono straordinarie, e vengono indette dal Priore, *motu proprio* o sulla richiesta scritta di almeno due Confratelli, e sempre previa comunicazione e intesa con la Curia.

Art. 40. — L'invito ai votanti è fatto almeno tre giorni prima dell'adunanza a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno e consegnato dal sacrestano; o anche a mezzo di un foglio circolare, contenente l'ordine del giorno, da firmarsi per visione dai confratelli votanti.

Art. 41. — Le adunanze, devono di diritto essere presiedute, *sotto pena di nullità*, dall'Ordinario o da un suo Delegato che può essere anche il Padre Spirituale, e che avrà voto soltanto consultivo.

Art. 42. — L'adunanza, è aperta dal Delegato Arcivescovile con la recita del *Veni Sancte Spiritus*, ed è diretta dal Priore. Quindi si prende in esame e si discute capo per capo l'ordine del giorno. La discussione sarà ordinata seria e serena. I disturbatori sono richiamati all'ordine dal Priore o dal Delegato Arcivescovile; e se del caso, allontanati da costui.

Art. 43. — L'adunanza, in prima convocazione, non è valida se non interviene almeno la metà più uno dei confratelli votanti in carica. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno, alla distanza di almeno due ore dalla prima, basta per la validità la presenza di dieci confratelli.

Art. 44. — Occorrendo, si procederà alla votazione per le singole proposte.

Le votazioni si fanno per appello nominale o peralzata e seduta. Qualora si tratti di fatti personali dei confratelli, e nei casi in cui

ne facciano richiesta almeno tre confratelli, la votazione si farà a scrutinio segreto a mezzo di palle bianche e nere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 45. — Il verbale di tutte le deliberazioni verrà trasmesso in copia autentica fra tre giorni alla Curia Arcivescovile per la debita approvazione.

§ 2° — *Per la elezione delle cariche*

Art. 46. — L'adunanza ordinaria per la elezione degli Amministratori deve tenersi nel giorno indicato, e in caso di insufficienza di numero legale sarà rimandata ad altro giorno da stabilirsi dalla Curia. Ove nella seconda convocazione non si raggiunge il numero legale, la elezione per quella volta resta riservata all'Ordinario.

Art. 47. — Spetta al Priore in carica proporre i nomi dei nuovi Amministratori, a meno che l'Assemblea stimi, su proposta anche di un votante, di confermare gli uscenti. La persona proposta dev'essere degna ed idonea.

per la carica, ed essere al corrente coi pagamenti delle rette.

Art. 48. — Non possono essere contemporaneamente eletti amministratori parenti o affini fino al 4° grado.

Art. 49. — Lo stesso Confratello non può essere confermato nella carica più di due volte. Per una conferma ulteriore occorre speciale permesso dell'Arcivescovo.

Art. 50. — Il voto per la elezione deve essere libero, certo, assoluto e determinato, sotto pena di nullità. Il voto dato a sè stesso non ha valore.

Art. 51. — In caso di dimissione di un amministratore entro l'anno, il Corpo Votante deciderà sull'accettazione, e, nel caso, si procederà alla surroga con la medesima procedura.

Art. 52. — La nomina degli Amministratori deve essere sempre convalidata dalla Curia Arcivescovile.

Art. 53. — La rimozione di un membro dell'Amministrazione non può essere disposta che dal solo Ordinario al quale sarà deferita la cognizione del motivo.

CAPO VI.

Della amministrazione dei beni

Art. 54. — Gli affari di ordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, con la intesa del Padre Spirituale.

Gli affari che oltrepassano l'ordinaria Amministrazione e quelli di competenza dell'Amministrazione, ma nei quali i componenti non si sono accordati, vanno sottoposti all'esame e deliberazione del Corpo votante.

Art. 55. — I titoli di rendita dello Stato, i titoli ed effetti bancari e simili, devono essere consegnati alla Curia Arcivescovile e conservati nella Cassa della medesima.

Art. 56. — Dei beni immobili sarà tenuto sempre aggiornato uno speciale elenco con le indicazioni relative alle rendite e con le variazioni del caso. L'elenco in copia conforme sarà depositato presso la Curia cui saranno notificate le variazioni ad ogni fine di gestione.

Art. 57. — Gli oggetti votivi pel Culto o

in onore della Vergine e dei Santi, in qualunque forma e con qualunque condizione offerti, saranno custoditi e usati nei modi e con le cautele stabilite dall'Ordinario, senza alcuna ingerenza della Confraternita.

Art. 58. — Ogni anno e non oltre il 31 gennaio sarà compilato dall'Amministrazione il bilancio presuntivo per l'anno in corso. E a fine anno l'Amministrazione presenterà il bilancio consuntivo dell'annata.

Entrambi questi Bilanci saranno a disposizione dei Confratelli votanti dal 1° al 10 febbraio, saranno esaminati dai Revisori, e poscia, su relazione di costoro, discussi e approvati dal Corpo votante nell'Assemblea ordinaria di febbraio.

Verranno quindi presentati all'Ordinario per la ratifica.

Art. 59. — La Confraternita è tenuta a versare il contributo del 2^o/_o sulle rendite nette accertate ogni anno dalla Curia non oltre il 30 giugno.

CAPO VII.

Del Commissario straordinario

Art. 60. — In caso di irregolarità l'Ordinario può sciogliere l'Amministrazione e nominare in sua vece un Commissario nella persona, anche laica, che Egli reputerà idonea.

Il Commissario sostituirà l'Amministrazione in tutti i poteri e facoltà, ma agirà sempre alla dipendenza e con l'intesa dell'Ordinario.

CAPO VIII.

Delle Consorelle

Art. 61. — Sono ammesse nel Sodalizio anche le donne. Queste col nome di « *Consorelle* » godranno dei benefici e avranno i doveri come i Confratelli. Pagano le tasse d'entrata e l'annualità. Intervengono nelle Processioni e cortei nei casi in cui sono ammesse dalle leggi canoniche o da disposizioni dell'Ordinario prendendo quel posto che dal-

l'Ordinario verrà loro assegnato. Non hanno però parte nelle Assemblee nè possono coprire cariche nell'Amministrazione.

Alle Consorelle si applicano tutte le disposizioni del presente Statuto in quanto non siano incompatibili con questo articolo.

CAPO IX.

Dei Confratelli onorari

Art. 62. — Possono essere iscritte come confratelli onorari persone che per benemerenze, autorità o alto posto sociale conferiscano onore al Pio Sodalizio o meritino un segno di grande riconoscenza di esso. I Confratelli onorari devono avere i requisiti dei Confratelli effettivi: non pagano però tasse, nè rette; non possono essere nominati Confratelli votanti, nè possono essere eletti a cariche.

Non godono dei benefici, a meno che il Corpo Votante per ragioni speciali non deliberi il conferimento a loro favore di tutti o di parte di essi.

CAPO X.

Delle sacre funzioni

Art. 63. — Le sacre funzioni saranno celebrate a norma dei sacri canoni e delle leggi ecclesiastiche.

Ogni anno sarà celebrata la festa del Titolare e possibilmente anche le funzioni della Settimana Santa. Possono stabilirsi altre feste d'accordo fra il Padre Spirituale e l'Amministrazione, ma sempre con la intesa dell'Ordinario.

Art. 64. — Nelle sacre funzioni si deve dare la preferenza sopra altre manifestazioni, alle Comunioni generali, Messe solenni e predicazione.

La festa del Titolare dovrà essere preceduta da almeno un Triduo di predicazione.

Art. 65. — I Confratelli dovranno intervenire alle sacre funzioni, e prendere parte alle processioni, promosse dalla Confraternita, nonchè a quelle del *Corpus Domini* e del Santo Protettore della Città e alle altre che venissero disposte dall'Ordinario.

Art. 66. — Nelle funzioni, i soci non possono farsi sostituire. Chi mancherà senza giustificato motivo, può incorrere in una multa da stabilirsi dal Corpo Votante.

Art. 67. — Le processioni devono essere autorizzate esclusivamente dall'Ordinario, al quale soltanto è riservato il diritto di consentire che vi partecipino altri determinati sodalizi.

Art. 68. — Nelle funzioni e processioni, i confratelli vestiranno la divisa a norma del canone 709 C. I. C., e nelle processioni dovranno recare le insegne e vessilli della Confraternita a norma del canone 718.

CAPO XI.

Benefici spirituali e suffragi

Art. 69. — I soci tutti usufruiranno, con le debite condizioni, a tutte le indulgenze ed altri benefici spirituali di cui gode il Sodalizio.

Art. 70. — Nel caso di grave malattia dei soci, l'Amministrazione provvederà perchè non manchi la visita da parte degli aggregati e

cercherà di coadiuvare il Padre Spirituale perchè sia provveduto all'amministrazione dei SS. Sacramenti e alla assistenza spirituale.

Art. 71. — In caso di decesso, sarà provveduto a quanto occorre per i funerali, a norma della speciale deliberazione del Corpo Votante debitamente approvata dall'Ordinario. I Confratelli accompagneranno in corteo la salma alla Chiesa per le esequie a cui si dovrà assistere in devoto raccoglimento.

Art. 72. — Per ogni confratello e consorella deceduti sarà celebrata una Messa funebre solenne entro il mese dal decesso, nonchè delle Messe piane in loro suffragio nel più breve tempo possibile. Il numero di Messe è determinato dalla Curia su proposte del Corpo Votante.

CAPO XII.

Della Gentilizia o Cappella

Art. 73. — La Confraternita dovrà usare della Cappella cimiteriale propria nei modi stabiliti dai Sacri Canoni e dalle disposizioni dell'Arcivescovo.

Art. 74. — I loculi, comunque fatti, appartengono alla Confraternita, e da questa vengono ceduti ai Confratelli che ne facciano domanda, ai prezzi e condizioni stabiliti nel relativo provvedimento arcivescovile che solo dall'Ordinario potrà essere modificato.

Art. 75. — Sono ammesse aggregazioni *causa mortis* e relative cessioni di loculi alle condizioni di cui nel provvedimento speciale dell'Arcivescovo.

Art. 76. — La manutenzione e tutte le riparazioni occorrenti per la Cappella sono a carico della Confraternita, ma le spese sono regolate dall'articolo seguente.

Art. 77. — Gli introiti dei loculi cimateriali e le spese per costruzione di altri loculi, acquisto di terreno relativo, pagamento di canoni corrispondenti, manutenzione e riparazioni, avranno una contabilità separata da quella delle entrate ed uscite della Confraternita.

Per questa gestione e cassa speciale deve essere deputato un Cassiere particolare.

CAPO XIII.

Norme generali

Art. 78. — Come tutte le Associazioni religiose anche se erette dalla Santa Sede, la Confraternita è sottoposta alla giurisdizione e vigilanza dell'Ordinario a norma del canone 690 C. I. C..

Art. 79. — L'Ordinario a norma del canone 696 § 3 C. I. C. può espellere un socio anche per cause non espresse in questo Statuto.

Art. 80. — Per cause gravi l'Arcivescovo ai sensi del Can. 669 § 1 C. I. C. può sopprimere la Confraternita.

Art. 81. — Solo l'Ordinario in conformità del canone 715 § 1 C. I. C. può modificare o mutare il presente Statuto.

..

Il presente Statuto è stato esaminato e approvato a norma del Can. 689 C. I. C. da S. E. Mons. Arcivescovo Francesco Petronelli, il quale ne ha ordinata la esecuzione.

Tutte le Confraternite delle Archidiocesi di Trani e Barletta e della Diocesi di Bisceglie devono avere il loro Statuto in perfetta conformità del presente, salve le varianti particolari nei posti rispettivamente indicati.

Trani, dalla Sede Arcivescovile, il dì 15 agosto, festività dell'Assunzione di Maria SS., 1940.



Vidimus et recognovimus

Ex Curia Archiep. Traniensi

28 APR 1987

Cancellarius



Sac. G. Marsacchio